

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

SENTENZA N. 473/2007

Dessi (pres), Marchetti (rel.) – Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca (avv. Daminelli e Codignola) c. Boselli (avv. Righi e Balestrieri)

Il testo integrale è stato pubblicato sull'*Archivio delle locazioni e del condominio*, n. 2/2008

Nulla è dovuto al Consorzio quando gli immobili, pur essendo ubicati nel comprensorio consortile, non traggono dalle opere di bonifica alcun beneficio particolare, in quanto, per la loro posizione a monte, il defluvio delle acque superficiali avviene naturalmente. (1)

Non traggono alcun vantaggio particolare e diretto dall'opera consortile immobili cui, in caso di alluvioni, sia la loro posizione a monte del declivio sia l'esistenza della fognatura garantiscono una sufficiente protezione idraulica. (2)

Un valore aggiunto, derivante da un beneficio generale ambientale recato a immobili appartenenti al comparto di bonifica, solo indirettamente si rifletterebbe su tali immobili e non sarebbe pertanto idoneo a legittimare la richiesta di pagamento. (3)

(1) La sentenza ribadisce il principio della sussistenza di un beneficio "particolare" a favore dell'immobile (si veda in particolare Cass. S.U., 14 ottobre 1996, n. 896), che si traduca in incremento di valore del bene medesimo, affinché sia esigibile il contributo di bonifica.

(2) Un ulteriore sviluppo del principio prima considerato riguarda la protezione idraulica garantita anche dalla fognatura, servizio per il quale il proprietario già versa specifica tassa o tariffa all'ente gestore (cfr. Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 59/2007).

(3) Da condividersi, in quanto si allinea alla costante giurisprudenza che lega il contributo di bonifica a un beneficio "diretto" e non a un beneficio che solo "indirettamente", come nel caso *de quo*, si riverbererebbe sull'immobile (Cass. 12 gennaio-5 luglio 1993, n. 7322; Cass. 12 gennaio-8 luglio 1993, n. 7511; Cass. S.U. n. 896/1996, già citata).